



Tribunale di COMO  
SEZIONE PENALE – DIBATTIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

N.2011/009332 R. G. Notizie di reato  
N.2017/000066 R. G. Dibattimento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico Dott. Cristian Mariani  
all'udienza del 14/06/2017 ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

~~SIMION Constantin~~ nato/a a ~~BELCESTI ROMANIA~~ il 24/02/1978  
res. in ~~VIA LASCINA SE VA BELCESTI ROMANIA~~  
domicilio dichiarato: ~~VIA CASCINA SERVA OG CEGATE ITALIA~~

LIBERO ASSENTE

difeso dall'avv di UFFICIO ~~ANNA MICHIORE~~ del foro di Como con  
studio in CANTU' ~~VIALE MADONNA 070~~ (CO)

IMPUTATO

Per il reato p.e.p. dagli artt. 624 e 625 nr. 2 ( 1^ e 2^ ipotesi ) c.p. ,  
perché al fine di trarne profitto per se o per altri, all'interno  
dell'Ipermercato "~~Di Ambra~~" sito in ~~Torote~~ (CO) via ~~Parco M...~~ 15,

an

ORIGINALE

N. Reg Sent.  
963 /2017

Data del Deposito ~~Funzionari Giudiziario~~  
14 06 2017 ( Sonia Speranz )

Data di irrevocabilità

Esecuzione

21 AGO. 2017

Scheda

Campione


si appropriava di una bottiglia di acqua minerale, alcuni cioccolatini Ferrero Rocher, un flacone di crema nivea, tre lattine di "Red Bull", valore complessivo di Euro 13,21, danneggiando le relative confezioni ed occultando la merce sul proprio corpo.

Con l'aggravante di cui all'art. 625 nr. 2 (prima ipotesi) c.p., per aver commesso il fatto con violazione sulle cose.

Con l'aggravante di cui all'art. 625 nr. 2 (seconda ipotesi) c.p. per aver agito usando un mezzo fraudolento.

In XXXXXX, il 23 settembre 2011.

**Con l'intervento del P.M. Dott. GIUSEPPE ERRANTE PARRINO –delegato-**



## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**P.M.:** previa riqualificazione del delitto nella forma tentata, assoluzione ex art. 131 bis c.p.

**Difesa imputato:** si associa.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero – pienamente utilizzabili ai fini della presente decisione - che intorno alle ore 16.00 del 17 dicembre 2011 ~~Rabuffetti Massimiliano~~, addetto alla sicurezza presso la “~~XXXXXXXXXX~~” notava un cliente che dopo avere prelevato da uno scaffale una confezione di “Nivea Intimo”, estraeva il falcone dalla confezione in cartone e riponeva entrambi nel carrello.

Poco dopo, lo stesso soggetto prelevava tre lattine di “Red Bull” da 250 ml, le apriva, ne beveva il contenuto e le abbandonava vuote tra gli scaffali del supermercato, unitamente alla confezione di cartone della “Nivea Intimo”.

L'uomo, ancora, prelevava dagli scaffali una bottiglietta d'acqua, la apriva, ne beveva parzialmente il contenuto e la riponeva nella tasca della giacca che indossava.

Introno alle 17.15, una volta giunto alle casse, egli mostrava alla cassiera solamente la merce presente in quel momento all'interno del carrello, tralasciando di esibire le lattine di “Red Bull”, rimaste abbandonate altrove, la bottiglia d'acqua che aveva nelle tasche, la “Nivea Intimo” e una confezione di “Polvere Fissan Baby”, prodotti anch'essi nascosti sulla sua persona.

Poco dopo aver superato le barriere, il R. fermava il sospettato, contestandogli il furto della merce testé elencata. Egli, successivamente identificato in XXXXXXXX, ammetteva l'addebito e restituiva immediatamente la bottiglietta d'acqua, la Nivea Intimo” e la “Polvere Fissan Baby”, che estraeva dalle tasche.

Veniva quindi richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine.

I Carabinieri di XXXXXXXX, una volta giunti sul posto, dopo avere identificato l'odierno imputato, lo sottoponevano a perquisizione personale che dava esito positivo, dal momento che venivano altresì rinvenuti 19 cioccolatini sfusi, che aveva omesso di consegnare al Rabuffetti.

Quest'ultimo, previa sollecitazione degli operanti, si recava nel reparto dolciumi, dove constatava che tra gli scaffali era stata effettivamente occultata una confezione di Ferrero Rocher priva del suo contenuto, della cui sparizione, tuttavia, non si era accorto.

Tutta la merce rinvenuta, del valore complessivo di € 13,21, veniva immediatamente restituita all'avente diritto, ancorché invendibile.

Tutto ciò considerato, deve ritenersi provata la penale responsabilità dell'imputato per il fatto a lui ascritto.

Il XXXXX, invero, al fine di ottenere la disponibilità di generi alimentari e prodotti per l'igiene senza pagarne il relativo prezzo, vale a dire al fine di ottenere un ingiusto profitto, se ne impossessava consumandoli direttamente sul posto, ovvero prendendoli dagli scaffali su cui erano esposti, occultandoli sulla propria persona ed omettendo successivamente di esibirli alla cassa.

Il fatto, peraltro, deve ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2) prima ipotesi c.p., così come prospettato dal Pubblico Ministero.

L'imputato, invero, ha quantomeno rotto le confezioni di “Nivea Intimo” e di “Ferrero Rocher” estraendone il contenuto, pertanto ha agito con violenza sulle cose.

Deve escludersi, al contrario, la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda ipotesi dell'art. 625 n. 2) c.p., posto che secondo il prevalente indirizzo della Suprema Corte, *"Nel delitto di furto, non integra l'aggravante del mezzo fraudolento il mero nascondimento sulla persona della merce sottratta a un esercizio commerciale, trattandosi di banale e ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene"* (v. Cass. n. 8094/14).

Non può ritenersi, infine, a differenza di quanto sostenuto dalle parti, che il reato, nel caso di specie, quantomeno con riferimento ad alcuni dei prodotti oggetto di furto, si sia manifestato nella sola forma tentata.

Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, invero, *"In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo"* (v. Cass. S.U. 52117/14).

Ebbene nel caso di specie, fatti salvi il flacone di "Nivea Intimo" e la confezione di "Polvere Fissan Baby", l'imputato ha certamente acquisito l'effettiva disponibilità delle "Red Bull" e della bottiglietta d'acqua, in quanto consumate sul posto ancor prima di raggiungere le casse, nonché dei cioccolatini Ferrero Roches, della cui sottrazione il Rabuffetti non si era per niente accorto, e che infatti venivano rinvenuti soltanto durante la successiva perquisizione eseguita dagli operanti.

Aggiungasi, con particolare riferimento alle suddette bevande, come l'imputato, con il proprio comportamento, abbia di fatto impedito alla persona offesa di rientrare nel possesso della refurtiva, circostanza che rende inapplicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite.

Il superamento delle casse senza pagare la merce, in conclusione, se in linea generale, come affermato dalla suddetta giurisprudenza, non può costituire un momento rilevante per ritenere il furto pienamente consumato, quando l'azione furtiva sia stata costantemente monitorata da un addetto alla sicurezza, lo diviene nel caso in cui la merce sia stata preventivamente consumata all'interno del supermercato, perché ciò determina la materiale impossibilità per la p.o. di riottenere ciò che non gli è stato pagato.

Deve di conseguenza escludersi l'applicabilità della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., invocata da entrambe le parti, posto che il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2) c.p. è punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni.

S'impone, in conclusione, l'emanazione di una sentenza di condanna.

#### **Trattamento sanzionatorio**

Sono concedibili all'imputato le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del buon comportamento processuale, manifestato attraverso il difensore, che ha prestato il consenso all'acquisizione integrale degli atti d'indagine.

E' altresì concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) c.p., considerato l'esiguo valore commerciale dei beni sottratti. Dette circostanze possono ritenersi prevalenti sulla riconosciuta aggravante.

Ciò premesso, stimasi equo irrogare la pena di mesi tre di reclusione ed € 150,00 di multa così determinata: pena base mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa, ridotta per le generiche sino alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa, ulteriormente ridotta per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sino alla suddetta pena finale.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

All'imputato, incensurato, si ritengono concedibili i doppi benefici di legge.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.**

**dichiara**

XXXXXXX colpevole del reato a lui ascritto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) seconda ipotesi c.p., e concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 c.p. prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) prima ipotesi c.p., lo

**condanna**

alla pena di mesi tre di reclusione ed € 150,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

**Visti gli artt. 163 e ss. c.p.**

**concede**

all'imputato i doppi benefici di legge.

La presente sentenza viene pubblicata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 545 co. 2 e 3 c.p.p.

Como, li 14 giugno 2017

**Il Giudice**

4 LUG. 2017

AVVISO DEPOSITO PROCURA GENERALI

SENTENZA PASSATA  
IN GIUDICATO IL 20/8/17  
COMO, LI 14 AGO 2017  
IL CANCELLIERE